



Studio Legale SMAF & Associates [S.T.A. - S.A.S]

Società Multiprofessionale Avvocati Fiscalisti

Roma - Milano - Bologna

Law Firm in Italy

www.smaf-legal.com

info@smaf-legal.com

ROMA
MILANO
BOLOGNA

REGNO UNITO

TUTELA DEL CONSUMATORE NEL REGNO UNITO

di

Avv. Francesco Misuraca

www.smaf-legal.com

TUTELA DEL CONSUMATORE NEL REGNO UNITO

Premessa

Le fonti della normativa di riferimento cambiano a seconda dell'area geografica:

- Scozia, vige il *Consumer Protection Act* 1987, modificato dall'Order 2001 no. 265;
- Irlanda del Nord, vige il *Product Liability Act* 2001;
- Inghilterra e Galles, vige il *Consumer Protection Act* 1987, modificato dall'Order 2000 no. 2771.

Elementi di base della tutela del consumatore

La Direttiva 1999/44/EC sulla vendita di beni al consumo e sulle relative garanzie è stata applicata nel Regno Unito, determinando un sistema di garanzie legali che non possono essere convenzionalmente diminuite da produttori, distributori e rivenditori. Il sistema che ne risulta è composito e più garantista di altre discipline europee.

Clausole vessatorie

Il Regno Unito ha trasposto la direttiva 93/13 sulle clausole vessatorie in modo pressoché pedissequo nella disciplina contenuta nelle *Unfair Terms in Consumer Contracts Regulations 1999* (SI 1999/2083).

Conformità dei beni al contratto

Nei primi sei mesi il difetto di conformità rilevato dal consumatore si presume essere esistito al momento della spedizione, salvo prova contraria. Dopo i primi sei mesi l'onere della prova, sul fatto che il difetto di conformità esistesse al momento della spedizione, grava invece sul consumatore.

ROMA
Via Savoia, 78, 00198
Ph.: + 39 (0)6 92938008
Fax.: + 39 (0)2 700508100

MILANO
Via Monti 8, 20123
Ph.: + 39 (0)2 00615017
Fax: + 39 (0)2 700508100

BOLOGNA
Via Urbana 5/3, 40123
Ph.: + 39 (0)51 6440543
Fax: + 39 (0)51 0952565



Studio Legale SMAF & Associates [S.T.A. - S.A.S]

Società Multiprofessionale Avvocati Fiscalisti

Roma - Milano - Bologna

Law Firm in Italy

www.smaf-legal.com

info@smaf-legal.com

ROMA
MILANO
BOLOGNA

Vizi del prodotto

Il consumatore ha diritto, alternativamente, alla sostituzione o alla riparazione del prodotto, senza aggravio di costi a suo carico e salvo che dette operazioni siano impossibili o economicamente sproporzionate al danno subito.

Termine di garanzia del prodotto

I consumatori hanno diritto ad una garanzia minima di 6 anni sui prodotti (in Scozia il termine è ridotto a 5).

Azioni legali per difetti del prodotto

Innanzitutto, il consumatore può "rifiutare" le merci ed esigere un rimborso completo, purchè esso sia chiesto ragionevolmente in fretta e le merci non siano state usate. Se si decade da tale diritto, il consumatore può comunque richiedere la riparazione o la sostituzione.

Nei primi due anni dalla vendita, il consumatore ha senz'altro diritto, alternativamente, alla sostituzione o alla riparazione del prodotto, senza aggravio di costi a suo carico e salvo che dette operazioni siano impossibili o economicamente sproporzionate al danno subito.

La sostituzione o la riparazione devono avvenire in un tempo ragionevole e senza inconvenienti significativi per il consumatore, tenuto conto della natura dei beni e degli scopi per cui il consumatore aveva acquistato il prodotto. Se dette operazioni non sono possibili, il consumatore ha comunque diritto alla riduzione del prezzo (per i difetti più trascurabili) o alla risoluzione del contratto, seguita dalla restituzione del prezzo (per i difetti più gravi).

Oltre i primi 2 anni può essere richiesto un risarcimento nei riguardi del fornitore/distributore delle merci, soltanto se il consumatore può dimostrare che le merci si siano deteriorate presso tale soggetto e, naturalmente, alla condizione che si tratti di beni sottoposti a immagazzinamento di lunga durata. Questa disciplina non riguarda chiaramente i difetti di usura.

Responsabilità da prodotto

La responsabilità da prodotto, incombente su chi immette in commercio beni che arrechino danni diretti e/o indiretti al consumatore, è disciplinata da una Legge del 1987.

ROMA
Via Savoia, 78, 00198
Ph.: + 39 (0)6 92938008
Fax.: + 39 (0)2 700508100

MILANO
Via Monti 8, 20123
Ph.: + 39 (0)2 00615017
Fax: + 39 (0)2 700508100

BOLOGNA
Via Urbana 5/3, 40123
Ph.: + 39 (0)51 6440543
Fax: + 39 (0)51 0952565



Studio Legale SMAF & Associates [S.T.A. - S.A.S]

Società Multiprofessionale Avvocati Fiscalisti

Roma - Milano - Bologna

Law Firm in Italy

www.smaf-legal.com

info@smaf-legal.com

ROMA
MILANO
BOLOGNA

La responsabilità è oggettiva, nel senso che è attivata per effetto della semplice esistenza del danno.

E' cioè sufficiente che il consumatore dimostri di essere stato danneggiato perché debba essere quantificato e liquidato da parte del produttore un risarcimento dei danni patiti.

La definizione legale di "prodotto dannoso" è generica, affidandosi alla mera mancanza di caratteri di sicurezza conformi alla comune e normale sensibilità del consumatore.

In altre parole, la qualità carente o difettosa potrebbe anche non essere rilevante, nella misura in cui la fruibilità del prodotto fosse ancora garantita.

Del tutto irrilevante è anche il fatto che del prodotto esistano versioni migliori sul mercato; al riguardo è sempre decisiva la valutazione giurisprudenziale dei giudici locali, i quali si affidano all'esame dei seguenti fattori:

- modalità di commercializzazione;
- presenza di avvertenze sulla confezione;
- normale impiego atteso del bene;
- tempo di immissione in commercio.

I danni risarcibili sono i seguenti:

- morte;
- malattia;
- danno patrimoniale almeno maggiore di 275 sterline.

La responsabilità del produttore in riferimento al *quantum* può essere sprovvista di limiti, fermo che l'onere della prova grava sul danneggiato.

Si esclude la responsabilità se produttore o fornitore o distributore provano:

- di non aver fornito il prodotto, perchè immesso sul mercato dopo un furto o contraffatto;
- di non aver potuto prevedere allo stato della scienza e della conoscenza tecnica attuale la pericolosità del prodotto ai fini della diretta genesi dei danni;
- di non aver riscontrato nella legge la previsione normativa dell'insorgenza di effetti secondari dannosi;
- che il difetto non era presente all'atto della vendita ed è sopravvenuto alla commercializzazione;
- che il prodotto è stato immesso a titolo gratuito e non a fini commerciali;
- che il produttore delle componenti non è responsabile dell'evento pregiudizievole per il danneggiato, essendo il difetto dovuto all'attività di assemblaggio del prodotto finito.

ROMA
Via Savoia, 78, 00198
Ph.: + 39 (0)6 92938008
Fax.: + 39 (0)2 700508100

MILANO
Via Monti 8, 20123
Ph.: + 39 (0)2 00615017
Fax: + 39 (0)2 700508100

BOLOGNA
Via Urbana 5/3, 40123
Ph.: + 39 (0)51 6440543
Fax: + 39 (0)51 0952565



Studio Legale SMAF & Associates [S.T.A. - S.A.S]

Società Multiprofessionale Avvocati Fiscalisti

Roma - Milano - Bologna

Law Firm in Italy

www.smaf-legal.com

info@smaf-legal.com

ROMA
MILANO
BOLOGNA

L'azione contro il produttore va esperita entro il termine di tre anni dall'evento dannoso ovvero dal momento della prima conoscenza dei fatti giustificativi.

Ogni azione si prescrive in dieci anni dal momento in cui il produttore ha collocato sul mercato il bene.

Le azioni a disposizione del soggetto danneggiato possono rivolgersi, in senso soggettivo, contro produttore (salvo il confezionatore), l'importatore, il titolare del marchio (se il marchio influenza determinatamente il consumatore nei riguardi della qualità del prodotto) e il rivenditore (nel solo caso che celi intenzionalmente uno dei precedenti soggetti). La responsabilità è solidale, ogni patto limitativo è contrario a norma imperativa e, conseguentemente, inefficace.

Oggetto di responsabilità sono i prodotti di consumo, i beni impiegati sul posto di lavoro e, dal 4 Dicembre 2000, anche i generi alimentari, ma non gli immobili (salvo i materiali impiegati, le materie prime ed i prodotti grezzi). Sono esclusi il software (non l'hardware), le etichette sulle confezioni dei prodotti e le opere dell'ingegno.

Infine, le *General Product Safety Regulations* 1994, entrate in vigore il 3 ottobre 1994, in applicazione della Direttiva comunitaria in materia, hanno uniformato alla media europea gli *standard* produttivi, conferendo poteri d'urgenza al Governo inglese in tema di restrizione alla circolazione di beni non a norma, nonché favorendo la concertazione tra produttori e associazioni di Consumatori sulla sicurezza dei beni (*safety*).

E-commerce e consumatore

Il Regno Unito ha trasposto la Direttiva 97/7 sul commercio elettronico e sulla vendita a distanza in modo pressoché pedissequo. nella disciplina contenuta nelle *Consumer Protection (Distance Selling) Regulations 2000* (SI 2000/2334) e nelle *Privacy and Electronic Communications (EC Directive) Regulations 2003* (SI 2003/2426). Non ha accolto, invece, l'elenco di mezzi di comunicazione che regola in modo autonomo. Inoltre, il paese applica la Direttiva alle sole persone fisiche, come accade in Italia, Irlanda, Germania, Svezia, Slovacchia e Danimarca.

ROMA
Via Savoia, 78, 00198
Ph.: + 39 (0)6 92938008
Fax.: + 39 (0)2 700508100

MILANO
Via Monti 8, 20123
Ph.: + 39 (0)2 00615017
Fax: + 39 (0)2 700508100

BOLOGNA
Via Urbana 5/3, 40123
Ph.: + 39 (0)51 6440543
Fax: + 39 (0)51 0952565